

URGENTE

Roma 1° febbraio 1942

ALLE FINANZE  
Ministero delle Finanze  
Dipartimento del Demanio Pubblico  
Ufficio Mobiliare

ALLA R. PREFETTURA di  
CAMPOBASSO

Beni demaniali dello Stato

Demanio Pubblico

N° 20074

(AS)

OGGETTO: Sorgente Capo d'Acqua del Biferno - Derivazione d'acqua già dell'ing. Sebastiano Tiberio, poi della Soc. An. Impianti Elettrici Riuniti, e della Soc. Molisana per Imprese Elettriche - Domanda di sovraccanone del Comune di S. Massimo.

Con decreto Reale 27 giugno 1920 n. 5895, emesso in base al disciplinare 3 maggio 1920, venne concesso alla ditta Ing. Sebastiano Tiberio di derivare dalla sorgente Capo d'Acqua, in territorio del Comune di S. Massimo mod. 1 d'acqua per produrre, su di un salto di m. 126, la potenza di HP. 960 da trasformarsi in energia elettrica.

Con successivo decreto Reale 9 luglio 1926 n. 6577, emesso in base ai disciplinari 12 dicembre 1923 e 20 gennaio 1926, venne concesso alla ditta Michele di Penta, frattanto sub ingredita alla ditta Tiberio per decreto 26 ottobre 1921 n. 10675 del Ministero dei Lavori Pubblici, di variare la derivazione suindicata, mediante la costruzione di un serbatoio artificiale in modo da produrre, in un primo periodo, con la portata di mod. 2 e col salto di m. 700, la potenza di HP. 1867 nominali, e in un secondo periodo, con la portata di mod. 3,86 e col salto di m. 700, la potenza di HP. 3603 nominali.

La derivazione del primo periodo venne attuata dalla Soc. An. Impianti Elettrici Riuniti, a sua volta subingredita alla Ditta Di Penta per decreto 10 ottobre 1928 n. 10782 del Ministero dei Lavori Pubblici, e dal relativo certificato di collaudo 2 gennaio 1928 risulta che le caratteristiche accertate corrispondono a quelle previste nel R.D. di concessione 9 luglio 1926 n. 6577 (HP. 1867). Invece la derivazione del secondo periodo non venne eseguita e in data 6 luglio 1931 fu rinunziata dalla Società concessionaria, giusta decreto 26 gennaio 1932 n. 4676 del Ministero dei Lavori Pubblici.

Della derivazione del primo periodo, attuata, è stata successivamente riconosciuta titolare la Società Molisana per Imprese Elettriche con decreto 11 dicembre 1933 n. 5141 del Ministero Lavori Pubblici.

Ora il Comune di S. Massimo, rivierasco della derivazione di cui sopra con l'unita istanza in data 1° maggio 1941 diretta al Ministero delle Finanze, ha chiesto la liquidazione del sovraccanone ai sensi dell'art. 53 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R. decreto 11 dicembre 1933 n. 1775.

Si prega pertanto codesto <sup>Prefettura</sup> ~~Ufficio del Genio Civile~~ di svolgere la necessaria istruttoria sulla predetta istanza, anzitutto invitando gli eventuali altri Comuni rivieraschi della derivazione a produrre subito le rispettive istanze di sovraccanone, corredate da un prospetto riassuntivo delle spese obbligatorie sostenute durante l'ultimo quinquennio precedente l'attuazione della derivazione, giusta il citato art. 53 del testo

richiedere ed accertare se tale quantitativo di energia venga trasportato anche fuori del territorio della provincia, perchè, in caso affermativo anche l'amministrazione Provinciale dovrà essere invitata a presentare istanza di concorso alla ripartizione del sovraccanone.

*L'Ufficio del Genio Civile*

Codesto Ufficio redigerà infine una particolareggiata relazione sull'istruttoria eseguita, compilando in pari tempo uno schema di liquidazione e ripartizione del sovraccanone, che sarà opportuno far esaminare anche alla Società concessionaria per le sue eventuali deduzioni.

*L'Ufficio del Genio Civile*

Nel redigere lo schema di liquidazione e ripartizione del sovraccanone dovrà tenere presenti le disposizioni contenute nel menzionato art. 53 del testo unico di leggi 11 dicembre 1933 n. 1775.

Al riguardo giova avvertire, quanto alla misura unitaria del sovraccanone, che essa per legge è variabile da lire zero a lire 2 ~~mpx~~ per ogni HP della potenza nominale, concretamente prodotta e trasportata oltre i 15 Km. e ~~costa~~ Ufficio del Genio Civile, che è in possesso di tutti gli elementi, dovrà ispirarsi, nel fissarla, a criteri di equità, tenendo conto soprattutto degli eventuali benefici o danni derivati ai comuni rivieraschi dagli impianti costruiti dalla Società, del numero degli enti che concorrono alla ripartizione del sovraccanone, della situazione finanziaria degli enti stessi e di quella economica della Società, etc.

Così pure per la ripartizione del sovraccanone fra i Comuni rivieraschi dovrà adottarsi un criterio discrezionale, tenendo conto soprattutto della situazione del bilancio di ciascun Comune giusta l'art. 42 del regolamento 14 agosto 1920 n. 1285, dei differenti quantitativi di energia trasportati oltre i 15 chilometri dal rispettivo territorio e di ogni altro elemento che si ritenga idoneo per la più equa distribuzione.

Si avverte infine, quanto alla decorrenza del sovraccanone, che questa dovrà essere stabilita dalla data di effettivo inizio del trasporto oltre i 15 Km.

Espletata in tali sensi l'istruttoria codesta Prefettura si compiacerà riferire a questo Ministero con le sue definitive proposte, inviando tutti i documenti (copia dei decreti di concessioni e dei relativi disciplinari, dei DD. MM. 26 gennaio 1932 n. 4676 e 11 dicembre 1933 n. 5141 e del certificato di collaudo, domande di sovraccanone; progetti riassuntivi sulle spese obbligatorie dei Comuni, dichiarazioni ed eventuali deduzioni della Società, ecc.

p. IL MINISTRO

F/to illeggibile

Per copia conforme  
Campobasso, 28 aprile 1953  
IL SEGRETARIO

*[Handwritten signature]*

